



**IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE**

Composto dai Magistrati

dott. Vincenzo Di Pede	Presidente relatore
dott. Alessandro Caronia	Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

In ordine al procedimento iscritto al n. **624/2017** V.G.
vertente tra:

~~XXXXXXXXXX~~, con l' avv. ~~XXXXXXXXXX~~ (già avv. ~~XXXXXXXXXX~~)
~~XXXXXXXXXX~~ - RICORRENTE

E

con l' avv. ~~XXXXXXXXXX~~ -

RESISTENTE

E

con l' avv. ~~XXXXXXXXXX~~ -

INTERVENUTA

E

PUBBLICO MINISTERO

IL TRIBUNALE

Sentito il Presidente relatore, il quale ha riferito al Collegio all' esito dell' udienza da lui tenuta il 16.6.2020;

visto il parere del PM del 25.6.2020 (<<con ogni provvedimento nel miglior interesse del minore>>);

lette le note difensive prodotte nel termine concesso (sette giorni);

PREMETTE

Dopo un percorso processuale di oltre tre anni, giunge al suo epilogo la vicenda riguardante l' affidamento dei minori

e ~~XXXXXXXXXX~~, nati dalla relazione *more uxorio*, poi cessata, tra

Il procedimento, instaurato con ricorso della ~~XXXXXXXXXX~~ del 3.2/4.4.2007, *illo tempore* collocataria dei figli nella sua casa di Rossano (Comune che, a seguito di fusione con il Comune confinante di Corigliano Calabro, è divenuto <<Corigliano – Rossano>>), ha visto la costituzione del ~~XXXXXXXXXX~~ che ha lamentato l' allontanamento affettivo maturato dai figli nei suoi confronti, seguito alla cessazione della convivenza con la ~~XXXXXXXXXX~~ e al ritorno di questa, unitamente alla prole, da Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – ove la



famiglia aveva abitato sino ad allora – al paese natale della medesima (Rossano).

Nel corso del procedimento, è stato inizialmente richiesto un accertamento al Consultorio Familiare di Rossano, il quale, dopo un incontro con le parti, ha comunicato al Tribunale di non avere la struttura logistica idonea all' adeguato ascolto dei minori (relazione 15.3.2018 prot. 41076, a firma dell' assistente sociale dott.ssa _____ e della psicologa dott.ssa _____).

Quindi è stata disposta CTU demandata allo psicologo dott.

(relazione depositata il 6.10.2018), il quale ha ravvisato una situazione di <<alienazione parentale>> posta in essere dalla madre nei confronti del padre in danno dei figli.

Il Tribunale, sulla scorta dei risultati dell' accertamento peritale, ha dapprima affidato la prole al Consultorio _____ di Corigliano Calabro affinché, pur nel mantenimento della coabitazione della prole medesima con la madre, tentasse la rianimazione del rapporto padre/figli (vedi provvedimento interlocutorio del 29.11.2018). Successivamente, constatato l' insuccesso di ogni tentativo in tal senso del Consultorio a cagione del comportamento oppositivo – o, per lo meno, non collaborativo - della (_____), ha disposto la collocazione dei minori presso una CASA FAMIGLIA, fermo restando il loro affidamento in capo al Consultorio. Nel provvedimento di collocazione presso la CASA FAMIGLIA (provvedimento interlocutorio del 2.7.2019), si è precisato in motivazione che il Consultorio affidatario avrebbe dovuto <<curare, in collaborazione con la struttura ospitante, il riavvicinamento dei minori alla figura paterna, stabilendo il calendario degli incontri dei figli con il padre, nonché con la madre (limitando eventualmente la frequenza degli incontri figli/madre, ove ... [avesse ravvisato] che essi ... [fossero stati] pregiudizievoli alla ricostruzione del rapporto dei figli col padre)>>.

I minori sono stati collocati presso la _____ di Cosenza il 18.9.2019 e, giusta provvedimento interlocutorio del Collegio del 21.1.2020, sono tuttora ivi collocati.

Nelle more, e precisamente in data 16/17.1.2020, ha spiegato intervento _____ nonna materna dei minori, la quale ha chiesto che i minori fossero a lei affidati.

All' ultima udienza del 16.6.2020 – tenutasi dinanzi al Presidente relatore, all'uopo delegato dal Collegio - _____, ha chiesto che proseguisse l' istruttoria con l' ulteriore monitoraggio dei minori da parte del Consultorio; l' _____) ha chiesto l' affidamento esclusivo dei figli a proprio favore e la condanna della _____ al risarcimento del danno in favore dei minori; _____ ha chiesto che i minori fossero affidati a lei o, quanto meno, collocati presso di lei.

Il PM ha espresso il suindicato parere.

OSSERVA



La CTU espletata dal dott. _____, dopo ripetuti incontri con i genitori e i minori (tutti accuratamente videoregistrati), ha ravvisato che <<il caso presenta le dinamiche disfunzionali di un complesso processo psicologico di alienazione parentale. I figli, _____ stanno vivendo una situazione di grave pregiudizio per la loro salute, subendo un significativo condizionamento psicologico al fine di cancellare e sostituire la figura paterna con quella del marito della Sig.ra _____ stanno vivendo una fase di significativa confusione e stress psicofisico a causa della situazione familiare.

I diritti dei figli, _____, non sono rispettati dalla madre che attraverso specifiche strategie comportamentali e comunicative, dirette/indirette e volontarie/involontarie, ha indotto nei bambini l'idea di un padre dannoso e violento, senza attendere il giudizio dell'Autorità Giudiziaria.

Sarebbe sufficiente evidenziare che i bambini affermano di chiamarsi " _____ " e " _____ " e riconoscono come loro padre il Sig. _____

marito della Sig.ra _____ [questa ha contratto matrimonio con _____ ed ha avuto un figlio; nota dell'estensore]. Si aggiungano tutti i contenuti comunicativi (verbali e non verbali) e i comportamenti emersi dei bambini e dei genitori durante gli incontri peritali per rilevare la presenza di un significativo condizionamento psicologico dei bambini da parte della madre.

Esclusi dalla vita dei bambini sono anche i nonni e familiari della linea paterna, anche loro, come il Sig. _____ dannosi e violenti, in grado di essere capaci di chiedere l'affidamento dei figli per poi gettarli nelle fauci dei coccodrilli del circo o di farli sparire attraverso una presunta e oscura rete di gestori dei circhi sparsi per il mondo>> (pag. 43 CTU).

Incaricato altresì di suggerire al Tribunale gli opportuni provvedimenti adottabili nell'interesse dei minori, il dott. _____ ha proposto quanto segue:

<< **a)** immediata inversione di collocamento presso il padre;

b) affidamento super esclusivo dei figli al Sig _____

c) sospensione di tutti i contatti tra figli e madre per un periodo di tre mesi. Successivamente, è preferibile ripristinare solo contatti telefonici tra madre e figli (supervisionati dal Sig. _____) per altri tre mesi. Dopo sei mesi, eventualmente, valutare la possibilità di ripristinare gradualmente il rapporto, anche fisico, con la madre. La modalità di riavvicinamento figli-madre (presso centro pubblico o privato) attraverso specifico programma psicologico potrà essere decisa dal Sig _____ nell'esclusivo interesse dei figli;

d) trattamento psicologico nei confronti dei figli per ricevere sostegno psicologico rispetto agli eventuali disagi dovuti al trasferimento e per recuperare velocemente il loro diritto relazionale con il padre. Il Sig. _____ sarà libero di decidere quale trattamento psicologico scegliere, in contesto pubblico o



privato. In ogni caso, si suggerisce un programma specifico di trattamento psicologico per i casi di alienazione parentale;

e) *vigilanza del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c.>>* (pag. 44 CTU).

Il Collegio, esaminata *illo tempore* la CTU, pur condividendo quanto espresso dal dott.

in termini di alienazione parentale posta in essere dalla nei confronti del suo ex compagno, non ha accolto la proposta di immediata inversione del collocamento dei minori dalla madre al padre, con affidamento super esclusivo dei medesimi minori al secondo, ma, reputando tale soluzione eccessivamente "traumatica" (si consideri che e rifiutavano categoricamente ogni contatto con il padre, attribuendogli addirittura l'epiteto di "mostro"), ha optato per una soluzione interlocutoria: a) ha affidato i minori al CONSULTORIO FAMILIARE di Corigliano Calabro (si badi bene: Consultorio diverso da quello di Rossano, inizialmente incaricato degli accertamenti), tenendo ferma la collocazione dei minori presso la madre; b) ha incaricato il Consultorio affidatario di programmare gli incontri tra il padre e i figli e di stabilire le modalità più confacenti al graduale riavvicinamento tra il primo e i secondi (decreto 29.11.2018).

Senonché, il Consultorio, all'esito degli incontri con i genitori e i minori (anche presso l'Ospedale ove i piccoli sono stati entrambi ricoverati ad esclusiva iniziativa della madre), ha constatato il comportamento fattualmente oppositivo della ad ogni ricostruzione del rapporto padre/figli. Il Consultorio infatti ha relazionato: << ...la rappresentazione mentale della figura paterna di

risulta essere negativa ... Tutta la disponibilità manifestata

[dalla] *negli incontri non si è mai tradotta in pratica. Va anzi doverosamente evidenziata l'assenza di disponibilità, se non formale e generica, ad un dialogo a impronta genitoriale con il sig. e l'azione*

di contrasto agli incontri (difficoltà nello stabilire contatti telefonici, frequenti malanni dei bambini, impedimenti lavorativi del marito). Gli incontri padre/figli, compresi quelli avvenuti all'interno dell'Ospedale, sono avvenuti solo in quanto decisi dagli operatori. In nessuna occasione la sig.ra si è fatta promotrice spontanea di un'iniziativa. Su tutto rileva l'atteggiamento di rifiuto dei minori verso il padre, ed esteso verso la compagna del sig.

e della figlia ...>> (pagg. 3/4 relazione Consultorio del 15.2.2019 prot. 21317, a firma del dirigente psicologo dott. Michele Visca e dell'assistente sociale

). Il Consultorio, quindi, si è ritrovato sulla medesima traccia interpretativa della vicenda a suo tempo delineata dal CTU, traccia conducente alla presa d'atto della condotta alienante della nei confronti del

(<< ... a parere degli scriventi, non risulta opportuno proseguire con la strategia del graduale riavvicinamento, paradossalmente tramutatosi in allontanamento. L'ipotesi causale di ciò risiede, con ogni probabilità, nel rifiuto, da parte della sig.ra , di riconoscere le proprie responsabilità nell'



aver determinato la condizione di alienazione genitoriale ...>>, pag. 4 relazione citata; vedi anche successiva relazione 8.5.2019 prot. 58347).

E' sulla scorta del fallimento della soluzione interlocutoria del <<graduale riavvicinamento>> dei figli al padre nella permanenza della collocazione dei primi presso la madre che il Collegio si è determinato a distogliere i minori dal domicilio materno e a collocarli presso la CASA

(decreto 2.7.2019), nonostante anche il Consultorio, al pari del CTU, avesse consigliato l' immediato <<inserimento dei minori nel contesto familiare paterno, senza intermediazioni>> (così nella parte finale della citata relazione 8.5.2019).

Ebbene, il collocamento dei piccoli presso la CASA

(ove i medesimi tutt' ora stanno abitando, frequentando le scuole a Cosenza) e la temporanea rescissione del rapporto con la madre hanno consentito finalmente che si realizzasse la <<resurrezione del padre>>: già nel novembre 2019 gli operatori della collocataria hanno potuto constatare il progressivo superamento dell' ostilità dei minori verso il padre via via che sono proseguiti gli incontri: << ... i due bambini con gradualità si stanno riappropriando del loro rapporto con il papà vivendolo man mano sempre più intensamente. Questa evoluzione è stata evidente anche nelle telefonate quotidiane del papà. Entrambi si sono sbloccati, tanto che ora parla volentieri al telefono come il fratello. In particolare aspetta con trepidazione che arrivi il giorno in cui può vederlo e stare con lui>> (nota 11.11.2019 della CASA allegata alla relazione del CONSULTORIO del 13.11.2019, priva di protocollo).

Ad oggi, il Consultorio affidatario (vedi relazione 8.6.2020 prot. 53172) può affermare che <<il percorso di recupero del rapporto padre/figli è da ritenersi completato ...[pag. 3] >> e conclude per <<la validità dell' affido esclusivo al padre [pag. 4]>>.

E' agevole osservare come l' alienazione genitoriale ravvisata prima dal CTU e poi dal CONSULTORIO affidatario abbia trovato conferma *ex post* negli esiti della collocazione, per circa nove mesi, dei minori presso la CASA

l' uscita dei minori dalla <<gabbia psicologica>> realizzata ai loro danni dalla madre e il soggiorno in un ambiente terzo - che ha consentito al padre di proporsi ai figli per la persona che realmente è, del tutto differente da quella fantastica costruita dalla (- hanno rimosso la nebulosa di pregiudizi che avvolgeva il agli occhi di ..

L' acclarato riavvicinamento dei figli al padre a seguito della loro avulsione dall' influenza psicologica materna dimostra *a posteriori* la validità della formulata ipotesi di alienazione parentale: infatti, ove il rifiuto del padre avesse avuto la solida base in una diretta esperienza, da parte dei minori, di comportamenti paterni negativi, i minori non avrebbero rimosso il proprio atteggiamento di rifiuto in un tempo così relativamente breve! E' emblematico al riguardo quanto riportato nella citata nota della CASA dell' 11.11.2019



circa l' esortazione mossa da _____ alla sorella dopo un incontro con il padre del giorno prima: <<dai, vieni anche tu, perché papà è bravo, non è vero che è cattivo, non ci fa niente>>: sarebbe stata di tale tenore l' esortazione di _____ se egli o _____ avessero avuto in passato effettiva cognizione della supposta malvagità del padre?

Nella memoria da ultimo depositata, la difesa della _____, pur non contestando gli esiti della CTU del dott. _____, ha richiesto la proroga del collocamento presso la CASA e l' espletamento di ulteriori monitoraggi dei minori e del nucleo familiare del _____ previa sostituzione del Consultorio affidatario, nonché l' espletamento di una nuova CTU. Attraverso un variopinto florilegio di contumelie rivolte al Consultorio, la difesa della _____ assume che questo avrebbe adottato un atteggiamento tutto incline, da un lato, a favorire la posizione del padre – di cui non sarebbe stata accertata l' idoneità ad accogliere i minori - e, dall' altra, ad isolare la madre dall' affetto dei figli. Nelle ultime battute della vicenda processuale si è inserita altresì la nonna materna, _____ che ha richiesto (addirittura) l' affidamento dei nipoti ovvero la loro collocazione presso di lei.

Tali prese di posizione appaiono chiaramente avulse dal fondamentale dato che la _____ ha dato consapevolmente origine all' estraniamento dei minori dal padre, il quale solo attraverso il deciso intervento, prolungato e costante, del Tribunale e dei suoi ausiliari ha potuto riappropriarsi del suo ruolo di genitore. E l' intento alienante della _____ continua a palesarsi tutt' ora nella richiesta di prolungare la permanenza dei figli nella CASA

richiesta formalmente motivata dalla necessità di ulteriori approfondimenti ma che cela il reale proposito di ritardare – per quanto le è possibile ora fare – il consolidamento del recuperato rapporto affettivo dei figli con il padre. Nell' ambito di tale disegno si legge anche il recente ingresso nel procedimento di _____ la quale si è proposta quale soggetto

aspirante all' affidamento dei minori da preferire addirittura al padre dei medesimi: proposta all' evidenza inaccoglibile, sia per il primato da riconoscere al legame genitoriale rispetto a quello nonna/nipote sia per la probabile corresponsabilità della _____ nel determinare la stessa situazione di alienazione parentale (la _____ si è stabilita con _____ presso la madre, dopo aver cessato la convivenza con il _____).

Ebbene, il Collegio, alla luce dell' idoneità genitoriale del _____ ricavabile sia dalla CTU che dalle relazioni del Consultorio –, reputa di non dover operare alcun ulteriore approfondimento sulle capacità e sull' ambiente familiare del predetto. Ciò sulla base della considerazione, da un lato, che tale approfondimento non è necessitato da alcun concreto indizio conducente a controindicazioni sulla persona del _____; dall' altro, che esso comporterebbe l' inevitabile prolungamento del soggiorno dei minori presso la CASA _____, per lo meno per la durata dell' intera estate,



soggiorno che esulerebbe dall' idea di *extrema ratio* nel cui ambito è ragionevolmente concepibile la collocazione dei minori presso soggetti diversi dai genitori.

Conclusivamente, vanno affidati al padre. L' affidamento deve disporsi in modalità super esclusiva, tenuto conto dell' intento alienante che continua a connotare il comportamento della madre, abbisognevole di un supporto terapeutico ad oggi ancora non sperimentato (<<Dei sostegni terapeutici, pure prescritti e ribaditi, la sig.ra non ha fornito alcun riscontro e pertanto autorizza l' ipotesi di una reale mancanza di motivazione a modificare i comportamenti che hanno esposto, e potrebbero ancora esporre, i figli ad intensa sofferenza pregiudicandone i processi di crescita ...>>, pag. 4 relazione Consultorio 8.6.2020 citata).

L' affidamento e la collocazione dei minori presso il padre impongono alla madre di contribuire al loro mantenimento. L' importo dell' assegno relativo al mantenimento ordinario viene fissato nell' esigua entità di € 280,00 al mese, tenuto conto della modestia delle entrate della obbligata (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e della circostanza di dover provvedere al mantenimento anche di un altro figlio (avuto dal marito

La domanda di risarcimento del danno, in favore dei minori, pure avanzata dal, è inammissibile in quanto essa deve essere necessariamente veicolata nelle forme del rito contenzioso.

La riconducibilità alla della situazione (alienazione parentale) che ha determinato, nell' entità effettivamente assunta durante il suo svolgimento, il presente procedimento giustifica la condanna della predetta al pagamento delle spese sostenute dal (valore della causa: € 26.000/52.000,00; capitolo 7 dei parametri).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iniziato sul ricorso di nei confronti di, nel quale sono intervenuti il PM e I visti gli artt. 737 e ss CPC, nonché l' art. 38 disp. att. CC; visti gli artt. 337 bis e ss CC;

- a) Dispone l' affidamento esclusivo dei minori al padre il quale è anche deputato in via esclusiva ad adottare le decisioni di maggiore interesse per i figli;
- b) Solo a decorrere da ottobre 2020, la madre potrà incontrare i figli con la mediazione del Consultorio Familiare del Comune di residenza/domicilio paterno, e secondo le modalità temporali dal medesimo stabilite;
- c) Pone a carico di l' obbligo di contribuire al mantenimento dei suindicati minori, versando al assegno mensile di € 280,00 e contribuendo al 50% delle spese



- straordinarie, intendendosi per tali quelle di rilevante importo assolutamente necessarie per i minori;
- d) Dichiarò l' inammissibilità della domanda di risarcimento danni chiesta dal _____ a favore dei minori;
 - e) Condannò _____ al pagamento delle spese di lite sostenute dal _____ che liquida in € 2.200,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva; con pagamento a favore dell' avv. GIOVANNA MAZZU', procuratore distrattario;
 - f) Pone a carico di _____ le spese di CTU;
 - g) Pone a carico di _____ le spese dalla medesima anticipate per il proprio intervento;
 - h) Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Giudice Tutelare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per la vigilanza ex art. 337 CC;
 - i) Dichiarò l' immediata efficacia del presente provvedimento.

Si comunichi al PM, ai procuratori delle parti e al Consultorio GB Filippelli di Corigliano – Rossano.

Castrovillari, camera di consiglio del 30/06/2020

Il Presidente estensore
dott. Vincenzo Di Pedè

